



# **CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "NICOLA SALA"**

**BENEVENTO**

**STATUTO**



**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
"NICOLA SALA"  
BENEVENTO**

**INDICE**

**Premessa**

**Titolo I - Principi generali e attività del Conservatorio**

- art. 1 - Natura, ruolo e finalità
- art. 2 - Attività del Conservatorio: formazione, ricerca e produzione artistica
- art. 3 - Diritto allo studio e attività sociali
- art. 4 - Rapporti con Istituzioni esterne

**Titolo II - Autonomia statutaria e regolamentare**

- art. 5 - Statuto
- art. 6 - Regolamento amministrativo, finanza e contabilità
- art. 7 - Regolamento didattico
- art. 8 - Altri regolamenti interni

**Titolo III - Organi del Conservatorio**

- art. 9 - Organi: definizione e funzioni
- art. 10 - Presidente
- art. 11 - Direttore
- art. 12 - Consiglio di amministrazione
- art. 13 - Consiglio accademico
- art. 14 - Collegio dei revisori
- art. 15 - Nucleo di valutazione
- art. 16 - Collegio dei professori
- art. 17 - Consulta degli studenti
- art. 18 - Consulta personale amministrativo e tecnico

**Titolo IV - Strutture didattiche**

- art. 19 - Biblioteca, musei e laboratori

**Titolo V - Strutture amministrative**

- art. 20 - Uffici e organizzazione amministrativa

**Titolo VI - Disposizioni transitorie**

- art. 21 - Mantenimento dei corsi del vecchio ordinamento

**Titolo VII - Disposizioni finali**

- art.22 - Incompatibilità
- art.23 - Revisione dello statuto
- art.24 - Norme finali

## Premessa

Lo Statuto è l'atto normativo fondamentale al quale s'informa l'attività d'indirizzo e di gestione del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento.

## Titolo I - Principi generali e attività del Conservatorio

### art. 1 – Natura, ruolo e finalità

1. Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, di seguito denominato anche Conservatorio o Istituzione, è un'Istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsivoglia orientamento ideologico, politico, religioso ed economico, sede primaria dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della ricerca nel settore musicale e della correlata attività di produzione.

2. Il Conservatorio, a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n.508, è dotato di personalità giuridica con piena capacità di diritto pubblico e privato e, nell'ambito della Costituzione e dei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. In continuità con la tradizione e nell'ottica dello sviluppo e dell'autonoma elaborazione e trasmissione della cultura musicale in tutte le sue forme, il Conservatorio persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) cura l'alta formazione, la specializzazione, il perfezionamento e la ricerca nel settore musicale e lo svolgimento delle correlate attività di produzione;
- b) promuove la formazione musicale attraverso iniziative e attività di orientamento e di educazione permanente, in raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione, d'intesa con gli Enti locali e le altre Istituzioni del territorio;
- c) promuove la cultura musicale anche in associazione e/o collaborazione con soggetti pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale;
- d) cura la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del proprio patrimonio artistico, bibliografico, audiovisivo e musicale, nonché la raccolta e conservazione documentale assicurando le necessarie dotazioni strumentali;
- e) diffonde, valorizza e promuove l'azione formativa e la ricerca anche attraverso rapporti con istituzioni pubbliche e private, con realtà culturali e forze produttive;
- f) crea raccordi con il mondo del lavoro riservando attenzione anche a quei settori innovativi che hanno registrato significativi sviluppi nel rapporto tra musica, tecnologia e multimedialità.

4. Il Conservatorio, per la valorizzazione e la diffusione delle attività, istituisce Orchestra, Coro ed Ensembles Cameristici formati da allievi e docenti dell'Istituzione e collaboratori esterni, ove necessario.

### art. 2 – Attività del Conservatorio: formazione, ricerca e produzione artistica

1. Il Conservatorio organizza attività e servizi didattici primariamente finalizzati all'acquisizione, da parte degli studenti, di un'alta formazione e specializzazione nel campo artistico e musicale, nonché dei titoli che la certificano.

Le attività e i servizi didattici sono orientati:

- a) al raggiungimento dei più elevati livelli di formazione nazionali, europei ed internazionali;
- b) alla tutela del successo formativo;

- c) alla promozione e all'arricchimento reciproco tra le culture anche mediante la mobilità di studenti e professori;
- d) alla fruizione di servizi di tutorato e di orientamento;
- e) alla formazione permanente e a quella integrata con l'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici.

2. Il Conservatorio incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica:

- a) adeguando l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive e del proprio patrimonio umano, artistico e culturale;
- b) sostenendo l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche;
- c) promuovendo l'incremento del proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo e multimediale.

3. Il Conservatorio svolge attività di produzione correlata alla formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale:

- a) tenendo conto delle risorse e delle esigenze culturali del territorio e promuovendo avanzate esperienze nel campo della integrazione dei linguaggi;
- b) valorizzando sul piano nazionale ed internazionale i vari aspetti della produzione artistica e particolarmente del teatro musicale.

4. In coerenza con i principi del presente Statuto e delle norme contenute nella Legge 508/99, il Regolamento didattico dell'istituzione disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.

### **art. 3 - Diritto allo studio e attività sociali**

1. Il Conservatorio:

- a) promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio dei capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo per un'effettiva uguaglianza di opportunità, ai sensi degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della normativa vigente;
- b) cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per valorizzare le attitudini degli studenti ai fini del miglior inserimento nel mondo della ricerca e del lavoro;
- c) favorisce attività culturali e formative, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto;
- d) assicura la più ampia integrazione nelle strutture didattiche e di servizio ai soggetti disabili;
- e) attiva ogni forma di collaborazione con enti e istituzioni mediante intese, convenzioni, accordi di programma per corrispondere alle esigenze della comunità.

### **art. 4 – Rapporti con Istituzioni esterne**

1. Il Conservatorio promuove, sul piano locale, nazionale ed internazionale, tutte le forme di collaborazione con Istituzioni culturali esterne pubbliche e private atte a favorire la conoscenza e l'interazione tra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti. Può pertanto partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di produzione e consulenza, in collaborazione con Enti nazionali ed internazionali.

2. Il Conservatorio, inoltre, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, può:

- a) stipulare convenzioni per il rilascio di diplomi accademici e di perfezionamento congiuntamente ad Istituzioni di corrispondente livello italiane e straniere;
- b) stipulare convenzioni con Istituzioni universitarie per la realizzazione di percorsi formativi integrati;
- c) stipulare convenzioni con Istituzioni scolastiche, per la realizzazione di percorsi integrati di istruzione e formazione musicale di base, finalizzati al conseguimento, contestualmente al diploma di istruzione secondaria superiore, di una preparazione musicale adeguata al proseguimento degli studi di livello superiore;
- d) sviluppare, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto delle proprie finalità statutarie, attività di consulenza, formazione professionale, servizio e produzione musicale per utenti pubblici e privati, ponendole in rapporto con le sue funzioni istituzionali. In particolare può promuovere, organizzare e realizzare servizi culturali e formativi sul territorio.

## **Titolo II - Autonomia statutaria e regolamentare**

### **art. 5 – Statuto**

Il presente statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, trova il suo fondamento nella legge 508 del 21 dicembre 1999 e nel D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132.

### **art. 6 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità**

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, nell'ottica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività complessiva dell'Istituto e nel rispetto delle sue finalità istituzionali.

2. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, è deliberato dal C.d.A., sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è predisposto secondo lo schema-tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è deliberato dall'organo di gestione integrato con due rappresentanti degli studenti, e quindi trasmesso al Ministero per l'approvazione entro i termini fissati dal comma 3).

### **art. 7 – Regolamento didattico**

1. Il regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi, le attività di formazione, ricerca e produzione, nonché tutti gli altri corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli con valore legale.

2. Il regolamento didattico fissa altresì i criteri generali per l'elaborazione dei regolamenti attinenti le singole strutture didattiche.

3. Il regolamento didattico è deliberato dal consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero per le procedure di controllo secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 3) del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 ai fini della sua adozione con decreto del Presidente.

4. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b) del D.P.R. 132/2003 il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione e trasmesso secondo quanto previsto dal comma 3) del citato art. 14 al Ministero che acquisito il parere del CNAM esercita il controllo.

#### **art. 8 – Altri regolamenti interni**

Il regolamento elettorale, della biblioteca e dei servizi, il regolamento disciplinare e degli studenti, nonché ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare il funzionamento di strutture didattiche e servizi, sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti.

### **Titolo III – Organi del Conservatorio**

#### **art. 9 – Organi: definizione e funzioni**

1. Sono organi del Conservatorio: a) il Presidente b) il Direttore c) il consiglio di amministrazione d) il consiglio accademico e) il collegio dei revisori f) il nucleo di valutazione g) il collegio dei professori h) la consulta degli studenti i) la consulta del personale amministrativo e tecnico.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. I compensi e le indennità sono fissati all'atto della nomina o dell'elezione dal consiglio di amministrazione nei limiti previsti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **art. 10 – Presidente**

1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5 comma 1) del D.P.R. n. 132 del 28.2.2003. Egli convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e rendendone esecutive le delibere.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente nomina un vice-Presidente tra i membri del consiglio di amministrazione ad esclusione del Direttore, che lo sostituisca nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate.

4. Il Presidente, in caso di necessità e di urgenza, assume le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell'attività dell'Istituto convocando, senza indugio, il consiglio di amministrazione per la ratifica delle decisioni adottate.

5. Il Presidente, con proprio decreto, costituisce il collegio dei revisori e adotta, previa delibera degli organi competenti, lo statuto e i regolamenti interni.

## **art. 11 - Direttore**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione.
2. Per quanto di propria competenza ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza in ordine alle finalità espresse dal presente statuto; convoca e presiede il consiglio accademico, stabilendone l'ordine del giorno e ne rende esecutive le decisioni.
3. Il Direttore è eletto dal corpo docente dell'Istituzione tra i docenti anche di altre istituzioni in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art.2 comma 7 lett.a) della legge 21 dicembre 1999 n.508 e rimane in carica per tutta la durata del mandato.<sup>1</sup>
4. L'incarico di direzione può essere conseguito, in via eccezionale, per chiara fama mediante nomina del ministro, sentito il consiglio accademico.
5. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del regolamento di cui al precedente comma 3, il Direttore è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato anche di altri Conservatori, i cui requisiti di eleggibilità sono congiuntamente fissati in:
  - a) esperienza didattica acquisita come insegnante di ruolo da almeno cinque anni;
  - b) esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.Le modalità di presentazione delle candidature e di verifica dell'ammissibilità delle stesse, le regole elettorali ed ogni altra misura necessaria per l'espletamento dell'elezione, sono disciplinate da deliberazioni del Presidente del Conservatorio, nel rispetto della vigente legislazione.
6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
7. In caso di assenza o impedimento, il Direttore può essere sostituito da un docente da lui nominato tra i docenti del Conservatorio che esercita la funzione vicaria esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
8. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
9. Al Direttore è attribuita dal consiglio di amministrazione un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.
10. Il Direttore, in caso di necessità e di urgenza, assume i necessari provvedimenti e convoca senza indugio il consiglio accademico per la ratifica delle decisioni prese.

## **art. 12 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3).
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il Presidente; b) il Direttore; c) un docente del Conservatorio, designato dal Consiglio Accademico; d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti; e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

---

<sup>1</sup> . Comma sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14/01/2013.

Il testo precedente era: "Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti anche di altre istituzioni in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art.2 comma 7 lett.a) della legge 21 dicembre 1999 n.508 e rimane in carica per tutta la durata del mandato."

3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazioni di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2 lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.

In particolare:

a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano d'indirizzo determinato dal consiglio accademico.

7. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

### **art. 13 – Consiglio Accademico**

1. Il consiglio accademico è formato da undici membri.

2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede: a) otto docenti in servizio nel Conservatorio da almeno tre anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, eletti dal corpo docente; b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.

3. Il consiglio accademico:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di produzione, di formazione e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lett. h) della Legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), della Legge 508/99;

f) designa un docente nel consiglio di amministrazione;

4. Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti che hanno motivato la richiesta.



5. Il consiglio accademico per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi del contributo degli altri organi dell' Istituzione.

#### **art. 14 – Collegio dei Revisori**

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell' economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell' azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

#### **art. 15 – Nucleo di valutazione**

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

L' Istituto assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

#### **art. 16 – Collegio dei professori**

Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e dal corpo docente in servizio presso il Conservatorio.<sup>2</sup>

Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico e pertanto:

a) può articolarsi in gruppi di lavoro, di progetto e di studio per l'esame e l'approfondimento delle problematiche e delle questioni inerenti l'attività del consiglio accademico;

b) sensibilizza gli organi di gestione su aspetti didattici e organizzativi ritenuti rilevanti;

c) Il collegio dei professori si riunisce in via ordinaria su convocazione del Direttore che ne fissa l'ordine del giorno, ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

---

<sup>2</sup> . Comma sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14/01/2013.

Il testo precedente era: Il collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede e da tutti i docenti nonché dagli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio."

## **art. 17 – Consulta degli studenti**

1. La consulta degli studenti è composta dagli studenti eletti in rapporto ai parametri fissati dall' articolo 12 comma 1 del D.P.R. 132/03 e precisamente:
  - a) tre per gli istituti fino a cinquecento studenti,
  - b) cinque per gli istituti fino a mille,
  - c) sette per gli istituti fino a millecinquecento,
  - d) nove per gli istituti fino a duemila,
  - e) undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
2. La consulta dura in carica tre anni ed è integrata relativamente ai componenti decaduti con le modalità previste nell' apposito regolamento.
3. Esprime i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione della didattica e dei servizi per gli studenti.
4. Designa uno studente in seno al consiglio di amministrazione;
5. Designa due studenti in seno al consiglio accademico, che di diritto entrano a far parte della consulta stessa;
6. Alla consulta vengono assicurati i mezzi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni da parte del consiglio di amministrazione.

## **art. 18 – Consulta del personale amministrativo e tecnico**

1. La consulta del personale amministrativo e tecnico è composta da tre rappresentanti designati dal personale stesso, con le modalità indicate da apposito regolamento.
2. La consulta può presentare al consiglio di amministrazione e al consiglio accademico proposte su questioni attinenti il settore tecnico-amministrativo.

## **Titolo IV – Strutture didattiche**

### **art. 19 – Biblioteca, musei e laboratori**

1. Il Conservatorio provvede a conservare e incrementare il proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, museale, anche attraverso mediateche per rendere accessibile il materiale su diversi supporti di memorizzazione e di fruizione.
2. Possono essere attivati servizi informatici, telematici e multimediali, servizi di stampa ed editoriali, servizi statistici in correlazione sia all'attività formativa, scientifica e di produzione, sia all'attività di valorizzazione delle risorse e delle tradizioni del territorio.
3. La funzionalità e la fruibilità sono disciplinate con apposito regolamento interno.

## **Titolo V – Strutture amministrative**

### **art. 20 – Uffici e organizzazione amministrativa**

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell' istituzione, ovvero di

altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all' area direttiva .

4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## **Titolo VI – Disposizioni transitorie**

### **art. 21 -Mantenimento dei corsi del vecchio ordinamento**

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 508/99 il Conservatorio garantisce agli studenti di poter terminare i corsi iniziati, secondo le regole, i tempi e i programmi previgenti.

2. Il Regolamento Didattico disciplinerà, inoltre, il passaggio degli studenti ai corsi di tutti i livelli previsti dal nuovo ordinamento.

3. Il Conservatorio si avvale della facoltà di attivare fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

## **Titolo VII – Disposizioni finali**

### **art. 22 - Incompatibilità**

Soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14/01/2013.

### **art. 23 – Revisione dello statuto**

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed emanate con decreto del Presidente, fatta salva approvazione ministeriale.

2. Possono avanzare proposte di revisione dello statuto il Presidente, il Direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il collegio dei professori e la consulta degli studenti, con le modalità previste nel regolamento.

### **art. 24 – Norme finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della comunicazione della sua approvazione da parte del Ministero a norma dell'art. 14 punto 3 del D.P.R. n.132/2003.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia al D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 e, occorrendo, alla normativa vigente in materia per quanto applicabile.

Dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, **14 gennaio 2013.**